

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE Trieste Film Hub – Casa del Cinema

TITOLO I

Articolo 1

Costituzione, Durata e Sede

È costituita un'associazione culturale denominata "Trieste Film Hub – Casa del Cinema" – Ente del Terzo Settore.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. Essa cesserà se espressamente se ne deliberi lo scioglimento. L'Associazione ha sede in Trieste.

TITOLO II

Articolo 2

Finalità

L'Associazione si prefigge di perseguire, senza fini di lucro, le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante la promozione di attività, compresa quella didattica e formativa, per la migliore diffusione della cultura regionale, nazionale ed estera nei detti settori.

Perseguirà inoltre lo svolgimento di attività di interesse generale in forma di azione volontaria e in particolare si prefigge di contribuire allo sviluppo delle conoscenze, delle ricerche e allo scambio di esperienze nella cultura del cinema e dell'audiovisivo, anche provvedendo alla crescita culturale e alla formazione professionale di nuove figure nel settore.

Per il raggiungimento delle predette finalità, l'associazione eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), i) j), k), l), p), z) dell'art. 5 D.Lgs n. 117/2017.

L'Associazione può, nell'ambito dell'attività, promuovere e relazionare, direttamente, o in concorso con altri organismi o istituzioni, convegni, incontri, pubblicazioni e altre iniziative promozionali e di collegamento con enti e organismi analoghi, tese a far conoscere e valorizzare il patrimonio culturale nei settori dell'industria cinematografica e dell'audiovisivo e in generale esercitare attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle finalità di interesse generale, nei limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. Per il conseguimento delle attività di interesse generale e delle attività diverse, statutariamente previste, l'Associazione si prefigge la gestione permanente della Casa del cinema e dell'audiovisivo di Trieste, individuata nell'edificio di Piazza Duca degli Abruzzi 3 a Trieste, di proprietà della Regione FVG.

TITOLO III

Articolo 3

Soci

Gli Associati, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, sono denominati "Soci". I soci dell'Associazione Casa del Cinema si distinguono in soci Fondatori e Soci Sostenitori. Sono Soci Fondatori coloro i quali hanno contribuito alla formazione dell'Associazione, sottoscrivendone il relativo Atto Costitutivo. Sono Soci Fondatori dell'Associazione: La Cappella Underground, Anno Uno, Maremetraggio, Film Commision FVG, Alpe Adria Cinema, Bonawentura soc.coop., APCLAI.

Possono divenire Soci Sostenitori dell'Associazione: amministrazioni locali, enti di diritto pubblico e privato, associazioni, società e cittadini che concorrano in misura notevole al

sostegno finanziario dell'Associazione o che contribuiscano in modo significativo alla promozione in Italia e all'estero della cultura cinematografica.

L'ammissione avviene a seguito di delibera del Consiglio Direttivo su richiesta dell'interessato. In caso di rigetto, la decisione deve essere comunicata all'interessato entro sessanta giorni dall'assunzione e il richiedente può richiedere all'Assemblea dei Soci di pronunciarsi nel corso della successiva riunione.

I Soci possono esaminare i libri sociali facendone richiesta al Consiglio Direttivo; questo non può rifiutare la messa a disposizione dei libri richiesti. L'esame deve essere condotto presso la sede dell'Associazione e l'estrazione può avvenire a spese del Socio che la richiede.

E' esclusa ogni forma di temporaneità del rapporto associativo. La quota associativa delle persone fisiche è intrasmissibile, anche *mortis causa*.

Articolo 4

Obblighi dei Soci

Tutti i Soci sono tenuti a versare:

a) la quota di adesione costitutiva del fondo di dotazione stabilita annualmente dall'Assemblea;

b) le quote annuali di associazione per i Soci Fondatori e le quote annuali di associazione per i Soci Sostenitori stabilite dal Consiglio Direttivo.

La quota o contributo associativo non è trasmissibile e non è rivalutabile.

I Soci Fondatori possono concorrere all'attività dell'Associazione attraverso la prestazione diretta di servizi o la collaborazione di proprio personale, con modalità stabilite da apposite convenzioni.

I Soci, a qualsiasi categoria appartengano, si impegnano a rispettare tutte le norme derivanti dallo Statuto e dai Regolamenti interni dell'Associazione.

In caso di mancato versamento della quota di adesione o delle quote annuali di associazione, o del mancato rispetto delle norme derivanti dallo Statuto e dai Regolamenti interni dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può intimare al Socio di provvedere al versamento della quota o di terminare il comportamento non rispettoso delle norme, concedendo congruo termine. Spirato il termine senza che vi sia stata adesione del Socio, il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione del Socio, comunicandolo con qualsiasi mezzo che possa provare l'avvenuta ricezione del provvedimento. Il Socio, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, può chiedere al Consiglio di sottoporre la decisione alla successiva Assemblea dei Soci.

TITOLO IV

Articolo 5

Organi associativi

Gli Organi Associativi sono:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Vicepresidente
- e) il Tesoriere

TITOLO V

Articolo 6

Assemblea dei Soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta dai Soci Fondatori, dai Soci Sostenitori e in generale da tutti i Soci. Tutti i Soci, e in caso di persone fisiche

maggiores, in regola con il versamento delle quote associative, hanno il diritto di voto; gli stessi possono candidarsi a ricoprire le cariche sociali, tenuto conto della riserva prevista dall'art. 7 del presente Statuto.

Ogni partecipante dell'Assemblea ha diritto ad un solo voto. È ammesso farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro associato. Ogni socio può portare una sola delega di rappresentanza.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno mediante lettera raccomandata spedita almeno quindici giorni prima del giorno della riunione, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio dei Soci, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica con conferma di lettura. L'avviso di convocazione deve inoltre contenere l'Ordine del giorno della riunione, la data, l'ora e il luogo di svolgimento.

Essa può essere inoltre convocata (in via straordinaria) ogni qualvolta ne facciano richiesta un terzo dei membri del Consiglio Direttivo o un terzo dei soci.

L'Assemblea può tenersi anche mediante sistemi di telecomunicazione, la cui individuazione spetta al Consiglio Direttivo e che ne darà indicazione nella lettera di convocazione, unitamente alle istruzioni per poter partecipare da remoto. Il Presidente e il Segretario dell'Assemblea dovranno essere presenti nel medesimo luogo.

All'Assemblea compete:

- a) approvare il conto consuntivo annuale e il bilancio preventivo entro la data del 30.04 di ogni anno, salvo rinvio motivato dal Consiglio Direttivo; approvare il rendiconto delle attività secondarie e strumentali; approvare il bilancio sociale se l'Associazione vi è tenuta
- b) approvare le linee programmatiche generali dell'attività;
- c) nominare e revocare il Consiglio Direttivo;
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti
- e) deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di associazione annuali;
- f) deliberare eventuali modifiche dello statuto;
- g) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione
- h) nominare e revocare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se previsto per legge
- i) deliberare sull'esclusione e sul rigetto della domanda di associazione di soci e in generale sulle altre decisioni attribuite dalla legge, dallo statuto o comunque poste all'ordine del giorno nell'avviso di convocazione

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, salvo quanto disposto dai commi seguenti.

Per le modificazioni allo Statuto è richiesta la presenza di almeno due terzi dei soci aventi il diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per l'assunzione delle delibere di cui alla precedente lettera g) è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

TITOLO VI

Articolo 7

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il governo e l'amministrazione dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri e resta in carica quattro anni. Del Consiglio Direttivo fanno parte di diritto i Soci Fondatori ognuno rappresentato da un proprio delegato.

Articolo 8

Il primo Consiglio Direttivo e il suo Presidente vengono designati nell'Atto Costitutivo.

Articolo 9

Nella sua prima riunione, il Consiglio Direttivo distribuisce, se lo ritiene opportuno, fra gli altri consiglieri, le altre cariche, fissando per ognuna di esse le funzioni, i compiti, i limiti, le responsabilità.

Le cariche da assegnare sono le seguenti:

- a) un Vicepresidente, che collabora con il Presidente e lo sostituisce a tutti gli effetti, in caso di sua assenza e/o impedimento;
- b) un Tesoriere, con funzioni amministrative e contabili.

Tutte le suddette cariche, compresa quella del Presidente, durano quanto dura in carica il Consiglio e sono tutte gratuite.

Articolo 10

Nel caso in cui, nel corso del mandato, per qualsiasi motivo, il numero dei Consiglieri scendesse al di sotto dei previsti, il Consiglio Direttivo procederà alla cooptazione dei mancanti che resteranno in carica fino alla fine del mandato del Consiglio Direttivo, con voto unanime e scegliendoli tra gli associati.

Articolo 11

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno quattro volte all'anno, mediante preavviso scritto di almeno cinque giorni. Il preavviso deve contenere l'Ordine del giorno della riunione, il luogo, la data e l'ora.

In caso di urgenza il consiglio potrà essere convocato telefonicamente almeno un giorno prima della data fissata della riunione.

Il Consiglio Direttivo può inoltre essere convocato su richiesta di un terzo dei consiglieri. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza dei due terzi dei componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera in ordine ai seguenti argomenti:

- a) nomina del Presidente dell'Associazione e delle altre cariche sociali suddette;
- b) bilancio preventivo e conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- c) accettazione di domande di ammissione di nuovi soci e valutazione di eventuali espulsioni di soci per gravi motivi morali o disciplinari o per l'inosservanza alle norme derivanti dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Associazione;
- d) ammontare delle quote di associazione annuali per Soci Sostenitori e Soci Fondatori;
- e) assunzione di personale di ogni ordine e grado e relativo trattamento economico e contrattuale, nonché assegnazione di eventuali incarichi di collaborazione professionale e di consulenza;
- f) stesura del regolamento interno dell'Associazione;
- g) elaborazione delle linee programmatiche generali dell'attività;
- h) stipula di conversazioni;
- i) propone eventuali modifiche statuarie;
- j) approvazione di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservati all'Assemblea e ratifica degli atti di propria competenza adottati dal Presidente nei casi di urgenza.

Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Il Consiglio Direttivo può affidare ai propri componenti specifici incarichi definendo eventuali limiti di spesa.

TITOLO VII

Articolo 12

Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo.

Il Presidente in particolare:

- a) provvede a tutti gli atti di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) adotta nei casi di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, fatto salvo l'obbligo di ratifica da parte del Consiglio stesso;
- c) indirizza e assiste l'iniziativa dell'Associazione nei rapporti istituzionali esterni e nei rapporti con i soci.

Il Presidente può delegare in tutto o in parte le proprie funzioni al Vicepresidente. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento di questo ultimo anche con facoltà di firma.

Articolo 13

Vicepresidente

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Il Vicepresidente, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, ha il compito di esercitare le mansioni di quest'ultimo.

Articolo 14

Tesoriere

Il tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Il Tesoriere cura la contabilità dell'Associazione, la redazione dei bilanci preventivi dei progetti e la loro rendicontazione di spesa; provvede alla predisposizione dei bilanci e all'attività connessa all'amministrazione, in esecuzione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Articolo 15

Organo di Controllo e Revisore dei Conti

In caso di superamento dei limiti dimensionali di cui agli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina degli organi. Il funzionamento di tali organi è quello previsto dalla legge.

TITOLO VIII

Articolo 16

Durata e rinnovo delle cariche sociali

Tutte le cariche sociali hanno una durata di quattro anni e sono rinnovabili.

TITOLO IX

Articolo 17

Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote di adesione versate, che costituiscono il fondo di dotazione, nonché dalle attrezzature e dai beni mobili e immobili a qualsiasi titolo acquisiti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative annuali dei Soci;
- b) da altri contributi dei Soci;
- c) da contributi di altri Enti pubblici e privati;
- d) dal reddito di beni costituenti il patrimonio;
- e) dai proventi delle manifestazioni, delle pubblicazioni ed in genere dall'attività dell'Associazione.

Il Patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione e al momento dello scioglimento, salvo che questa sia imposta dalla legge.

Articolo 18

Recesso dei Soci

Il recesso dei soci è consentito con preavviso di tre mesi ed ha effetto con lo scadere dell'anno sociale.

L'associato che abbia esercitato il recesso non può recuperare i contributi versati e non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 19

Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo sarà devoluto secondo le previsioni di cui all'art. 9 del D.Lgs. 117/2017, privilegiando la devoluzione a favore di associazioni operanti nel medesimo settore e nello stesso contesto territoriale.

TITOLO X

Articolo 20

Norme finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge in materia.

Articolo 21

Norme temporanee

L'aggiunta dell'acronimo ETS e l'applicazione dell'art. 15 avranno decorrenza coordinata con la previsione di cui all'art. 104 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.